

# LETTERA INFORMATIVA N.02/2023

---

Legge di Bilancio 2023



## MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.02/2023

### Legge di Bilancio 2023

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022 la Legge n.197 del 30 dicembre 2022 (c.d. **“Legge di Bilancio 2023”**), in **vigore dal 1° gennaio 2023**.

Di seguito, si riepilogano le principali novità in materia fiscale e le agevolazioni in essa contenute:

<p><b>Regime forfetario</b></p>	<p>Si innalza da € 65.000 ad <b>€ 85.000</b> la soglia di ricavi e compensi che consente ai lavoratori autonomi di accedere <b>all'imposta forfetaria del 15%</b>.</p> <p>Il limite va verificato per l'anno precedente: pertanto, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato (unitamente agli altri requisiti), è possibile accedere al regime <i>forfetario</i> già dal 1° gennaio 2023.</p> <p>Per le imprese in contabilità semplificata con ricavi 2022 non superiori ad € 85.000 ed il rispetto degli altri requisiti, è possibile transitare dal regime della contabilità semplificata al regime <i>forfetario</i> senza rispettare il vincolo di permanenza triennale, in quanto regime “naturale”.</p> <p>Viene modificata, inoltre, la <b>regola di uscita</b> dal regime, in caso di ricavi/compensi di ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>compresi tra € 85.001 ed € 100.000</b>, il regime <i>forfetario</i> <b>cessa</b> di avere applicazione <b>dall'anno successivo</b>;</li> <li>▪ <b>superiori ad € 100.000</b>, il regime <i>forfetario</i> <b>cessa</b> di avere applicazione già <b>dall'anno di superamento</b>.</li> </ul>
---------------------------------	--

<p><b>Flat tax incrementale</b></p>	<p>E' prevista una <b>riduzione</b> del <b>carico impositivo</b>, per il solo <b>anno 2023</b>, per i contribuenti <b>persone fisiche</b> esercenti <b>attività d'impresa, arti o professioni</b> (ad eccezione di coloro che applicano il regime <i>forfetario</i>) e che hanno un <b>incremento</b> nel 2023 del <b>reddito di impresa e di lavoro autonomo rispetto al reddito più elevato</b> prodotto negli anni <b>2020, 2021 e 2022</b>.</p> <p>Tali contribuenti possono applicare, in luogo delle aliquote <i>Irpef</i> per scaglioni, un'<b>imposta sostitutiva</b>, calcolata con l'<b>aliquota</b> del <b>15%</b> su una <b>base imponibile</b>, comunque <b>non superiore ad 40.000</b>, pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 ed il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 (decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare)<sup>1</sup>.</p>
<p><b>Cuneo fiscale</b></p>	<p>Sale ad € 25.000 (€ 1.933 al mese) la soglia di reddito che beneficerà del <b>taglio del cuneo fiscale al 3%</b>.</p> <p>Da € 25.000 ad € 35.000 (€ 2.600 al mese) il taglio del cuneo fiscale è <b>prorogato al 2%</b>.</p>
<p><b>Credito R&amp;S</b></p>	<p>La Legge 197/2022, in tema di <b>Ricerca e Sviluppo</b>, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la proroga al 2023 del <b>potenziamento delle aliquote per gli investimenti in R&amp;S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno</b> (vale a dire, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</li> </ul> <p>Per effetto di tale proroga, le aliquote del credito di imposta sono: <b>25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese</b><sup>2</sup>;</p>

<sup>1</sup> Gli acconti dovuti per il periodo di imposta 2024 andranno versati tenendo conto della tassazione ordinaria anche sull'*extra*-reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel 2023.

<sup>2</sup> Grandi imprese: occupazione di almeno 250 persone, fatturato annuo almeno pari ad € 50 milioni, oppure totale di bilancio almeno pari ad € 43 milioni.

Medie imprese: occupazione di almeno 50 persone e fatturato annuo almeno pari ad € 10 milioni.

Piccole imprese: occupazione di meno di 50 persone e fatturato annuo o totale di bilancio non superiori ad € 10 milioni.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la proroga al 30 novembre 2023 per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo;</li> <li>▪ l'estensione dell'ambito applicativo del nuovo sistema di certificazione a tutte le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, in relazione alle quali le violazioni relative all'utilizzo del credito non siano già state rilevate con processo verbale di constatazione.</li> </ul>
<b>Credito d'imposta energia e gas</b>	<p>Viene riproposto, anche per il <b>1° trimestre 2023</b>, il <b>credito di imposta energia e gas</b> in favore delle imprese, con il riconoscimento di una percentuale maggiorata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>credito d'imposta energia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ imprese <b>energivore: 45%</b>;</li> <li>○ imprese <b>non energivore: 35%</b>;</li> </ul> </li> <li>▪ <b>credito d'imposta gas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ imprese <b>gasivore: 45%</b>;</li> <li>○ imprese <b>non gasivore: 45%</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>La compensazione potrà avvenire sino al <b>31 dicembre 2023</b><sup>3</sup>. Rimane immutato il requisito di accesso, che prevede un incremento di oltre il 30% dei costi di energia e gas sostenuti nel quarto trimestre 2022 rispetto al quarto trimestre 2019<sup>4</sup>. Tali crediti, come già reso noto, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa (né ai fini <i>Ires</i>, né ai fini <i>Irap</i>).</p>
<b>Premi produttività</b>	<p>L'imposta sostitutiva si riduce dal 10% al <b>5%</b> per importi fino ad <b>€ 3.000</b>.</p>
<b>Soglia contanti ad € 5.000</b>	<p>Dal <b>1° gennaio 2023</b>, entra in vigore il nuovo limite di utilizzo dei contanti (anche mediante operazioni frazionate), che sale ad <b>€ 5.000</b>.</p> <p>Restano inalterati i limiti previsti per i <i>money transfer</i> (€1.000) e per i pagamenti dei turisti <i>extra-comunitari</i> (€ 15.000).</p>

<sup>3</sup> I crediti del 3° e 4° trimestre 2022 sono compensabili entro il 30 settembre 2023.

La conversione in Legge del Decreto Aiuti-ter prevede, inoltre, l'obbligo di **comunicazione** dei crediti d'imposta energia e gas, da effettuarsi **entro il 16 marzo 2023**.

<sup>4</sup> Resta ferma la possibilità di **cessione dei crediti**, assistiti di visto di conformità.

<b>Tregua fiscale</b>	<p>Gli interventi inseriti nella Legge di Bilancio prevedono la sanatoria delle irregolarità formali sulle dichiarazioni dei redditi, una forma speciale di ravvedimento operoso, la definizione agevolata degli atti di accertamento, la conciliazione agevolata, la regolarizzazione dei versamenti, la rottamazione delle cartelle.</p>
<b>Cartelle sotto € 1.000</b>	<p>Le cartelle <b>sotto € 1.000</b> verranno automaticamente cancellate al <b>31 marzo 2023</b>.</p> <p>Tale norma non vale per le multe e le tasse locali.</p>
<b>Regolarizzazione cripto valute</b>	<p>I guadagni eventualmente conseguiti e non dichiarati possono essere sanati pagando <b>un'imposta sostitutiva del 3,5%</b>, cui si aggiunge lo 0,5% a titolo di sanzione per ciascun anno.</p>
<b>POS</b>	<p>E' previsto un taglio dei costi legati all'<b>utilizzo del POS</b> nelle transazioni fino ad € 30, per gli <b>esercizi con fatturato inferiore ad € 400.000</b>. E', eventualmente ipotizzato, un contributo straordinario a carico delle banche, pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni e dagli altri proventi legati a transazioni fino ad € 30.</p>
<b>Superbonus 110%</b>	<p>Per fruire dell'agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie, si concede ai condomini più tempo per la presentazione della <i>Cilas</i>. Il termine viene esteso al 31 dicembre 2022, le delibere condominiali tuttavia devono essere state adottate entro il 24 novembre 2022.</p>
<b>Rivalutazione delle partecipazioni</b>	<p>E' nuovamente riaperta la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, mediante il versamento di un'aliquota pari al <b>16%</b>.</p>
<b>Maxi-ammortamento per immobili del commercio</b>	<p>Viene raddoppiato il coefficiente di ammortamento che è possibile utilizzare per gli <b>immobili adibiti ad attività commerciali</b>.</p> <p>Difatti, le quote di <b>ammortamento</b> del costo dei <b>fabbricati strumentali</b> per l'esercizio delle imprese, operanti in alcuni</p>

	settori, sono <b>deducibili fino</b> all'importo massimo del <b>6%</b> del costo degli stessi fabbricati per gli esercizi dal 2023 al 2027 <sup>5</sup> .
<b>Rinegoziazione mutui</b>	Possono essere rinegoziati, da tasso fisso a tasso variabile, i mutui di importo originario fino ad € 200.000, da richiedenti in regola con i pagamenti delle rate e con <i>Isee</i> fino ad € 35.000.
<b>Bonus mobili ed elettrodomestici</b>	Il <i>bonus</i> mobili ed elettrodomestici passa ad € 8.000 per l'anno 2023 e ad € 5.000 per l'anno 2024.
<b>Mance ai camerieri</b>	Le mance erogate dai clienti ai camerieri o addetti alla ristorazione ed alle attività ricettive, sono qualificate come reddito di lavoro dipendente sui quali si applica una <b>imposta sostitutiva del 5%</b> .

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 16 gennaio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

---

<sup>5</sup> La disposizione si applica limitatamente ai **fabbricati** strumentali **utilizzati per l'attività caratterizzata dai seguenti codici Ateco:** 47.11.10, 47.11.20, 47.11.30, 47.11.40, 47.11.50, 47.19.10, 47.19.20, 47.19.90, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26 e 47.29.

L'entrata in vigore richiede un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 2 marzo 2023.



**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

